

**S. Congregazione per i Vescovi**  
**Comunicazione sul titolo dei Vescovi Coadiutori**  
**del 31 agosto 1976**  
**“Communicationes” 9, 1977, p. 223**

Prot. n. 335/67 •

Roma, 31 agosto 1976

Eminenza Reverendissima,

ho l'onore di comunicarLe che il Santo Padre, nell'udienza del 3 luglio scorso, ha disposto che, in occasione della nomina di un Coadiutore "cum iure successionis" nella Chiesa latina, non si attribuisca più al medesimo il titolo di una sede vescovile estinta, ritenendosi sufficiente l'assegnazione "nunc pro tunc" della Chiesa particolare cui è destinato.

Tale disposizione rappresenta un secondo passo nell'applicazione della Mente espressa da Sua Santità nell'udienza del 31 ottobre 1970, a conclusione della congregazione ordinaria di questo sacro Dicastero, svoltasi nei giorni 22-23 antecedenti, nel corso della quale la grande maggioranza dei Padri (14 su 20) si dichiarò favorevole all'abolizione dei Titoli vescovili, bastando l'assegnazione dell'incarico (Coadiutore, Ausiliare, Prelato, ecc.).

Secondo l'augusta Mente che mi pregio ora significarLe il vincolo reale che viene a stabilirsi tra il Coadiutore e la Chiesa nella quale egli dovrà succedere trova il suo dovuto risalto, senza che abbiano a sorgere problemi di sensibilità nei riguardi del Coadiuto (data la diversa nomenclatura) o compromissioni per il futuro, dal momento, che il Coadiutore, come ogni altro Vescovo diocesano, può essere sempre trasferito ad altra sede residenziale o titolare.

Per quanto invece riguarda la situazione dei Prelati (un tempo 'nullius'), la questione è stata ripresa in esame, ai fini di una sua definitiva soluzione.

Tanto ho creduto mio dovere di partecipare all'Eminenza Vostra per opportuna conoscenza e norma di codesto Consiglio.

Mi valgo ben volentieri dell'occasione per manifestarLe i sentimenti della mia fraterna stima e confermarmi, devotissimo nel Signore

+S. Card. Baggio Pref.

A Sua Eminenza Rev.ma il Sig. Cardinale Giovanni Villot

Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa

---

*Testo ufficiale italiano.*

**Fonti di riferimento:** can. 376 CIC (tipologia generale dei titoli vescovili) È can. 403 § 3 CIC (ufficio di coadiutore) È can. 409 CIC (passaggio a diocesano) È can. 454 § 2 CIC (aspettativa di diritto) È can. 405 § 2, 406 § 1 CIC (partecipazione al governo diocesano) È can. 407 § 3 CIC (unione col vescovo diocesano) È pluralità di posizioni episcopali riguardo la stessa sede: diversa rilevanza teologica e giuridica di ciascuna di esse È vedi *Annuario Pontificio* "note storiche"-sedi titolari È can. 190 CIC (trasferimento ad/da una sede) È art. 18, 77 [9] (competenza in argomento al momento presente: la comunicazione è però del 1976) È funzionalità tecnica del nuovo titolo.

**Testo:** lo stesso che per i documenti precedenti.

**Bibliografia:** T.C. ANSLOW, *Titular Bishops as an Institution according to the Annuario Pontificio*, in "The Jurist" 58, 1998, pp. 124 ss.; R. SOBANSKI, *Comentario al can. 406*, in ComEx II/1, pp. 829 s.; A. VALLINI, *De figura Episcopi coadiutoris et auxiliaris secundum doctrinam Concilii Oecumenici Vaticanum II recognoscenda*, in "Apollinaris" 40, 1967, pp. 177 ss. Vedi anche [51].